

COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 del 29.09.2020

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE. PARZIALE MODIFICA/INTEGRAZIONE.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **21.55** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

1	Maurizio PAPI	P
2	Fabrizio GRAZIOSO	P
3	Fabrizio PAPI	P
4	Gisella GUELFÌ	P
5	Guerrino ROCCO	P
6	Antonio LAMBARDI	A
7	Adriano FALORNI	P

8	Marcello TOVOLI	P
9	Marco MATACERA	P
10	Daniele Alessandro PINOTTI	P
11	Andrea SOLFORETTI	P
12	Mario MERCATI	P
13	Federico RUSSO	A

Totale presenti: 11

Totale assenti: 02

Assiste il Segretario Comunale a scavalco, Sig.ra Dr.ssa Antonella ROSSI, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Fabrizio GRAZIOSO, assume la Presidenza del Consiglio Comunale, e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato.

Illustra il punto all'ordine del giorno il dr. Vilmano Mazzei.

Udita la spiegazione del dr. Mazzei il Consiglio Comunale ritiene di inserire quale <garanzia i titoli di credito> dando mandato al Responsabile del servizio pro tempore di modificare l'articolo in questione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 9.03.2010 e n. 80 del 17.12.2012, si è provveduto alla parziale modifica ed integrazione del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, prevedendo la competenza diretta dell'Ente per la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo relativi a tributi locali;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 40 del 28.04.2015 con la quale si è proceduto a modificare ed integrare l'art. 15 ter "rateizzazione dei tributi locali" del regolamento ed a inserire l'articolo 15 quater "Rateizzazione delle entrate diverse dalle tributarie";

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 81 del 19.12.2018 con la quale venivano integrate e modificate le modalità di rateizzazione al fine di garantire l'effettiva riscossione di entrate tributarie ed extratributarie da parte dell'Ente;

VISTA la legge 160/2019 (Legge di bilancio) commi da 796 a 802 con la quale vengono determinati criteri di dilazione per il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali;

PRESO ATTO che si rende necessario modificare ed integrare le modalità di rateizzazione previste dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali al fine di adeguarle alla normativa sopracitata;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere all'approvazione di modalità integrative dei criteri di rateizzazione previsti dal Regolamento delle Entrate Comunali;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 ha prorogato il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2020 al 31/03/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 che proroga detto termine al 30/04/2020;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 53 - comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha stabilito che le tariffe e i regolamenti possono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito con la Legge 77/2020, i sopracitati termini di trasmissione e pubblicazione degli atti deliberativi, per il solo anno 2020, sono differiti rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pinotti, Solforetti, Mercati e Papi M.) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI INTEGRARE e MODIFICARE per le motivazioni in premessa indicate, il Regolamento generale delle Entrate Comunali con decorrenza **dal 1° Gennaio 2020** nel modo seguente:

“ART. 15 TER – RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

1. E' consentita la rateizzazione degli importi relativi a tributi locali risultanti dall'attività di accertamento nonché da cartelle esattoriali, con esclusione, dei tributi relativi all'anno in corso.
2. Detta rateizzazione si estende anche agli importi relativi ad avvisi di accertamento per i quali non risulta scaduto il termine per la proposizione del ricorso, nonché agli importi richiesti a mezzo di ingiunzione fiscale.
3. La rateizzazione è consentita, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, anche nel caso in cui sia iniziata la procedura per la riscossione coattiva.
4. A norma dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 83, comma 23. lett. a) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, la rateizzazione è consentita laddove il contribuente si trovi in situazioni di obiettiva difficoltà, secondo il seguente prospetto:

Importo da rateizzare		Numero massimo rate mensili	importo minimo singola rata	importo massimo singola rata
da	a			
€ -	€ 1.200,00	12	€ 100,00	€ 100,00
€ 1.201,00	€ 4.000,00	18	€ 100,00	€ 222,00
€ 4.001,00	€ 7.000,00	24	€ 222,00	€ 291,00
€ 7.001,00	€ 10.000,00	30	€ 291,00	€ 333,00
€ 10.001,00	€ 13.000,00	36	€ 333,00	€ 361,00
€ 13.001,00	€ 16.000,00	42	€ 361,00	€ 380,00
€ 16.001,00	€ 19.000,00	48	€ 380,00	€ 396,00
€ 19.001,00	€ 20.000,00	48	€ 396,00	€ 416,67
€ 20.001,00	€ 23.000,00	54	€ 400,00	€ 426,00
€ 23.001,00	€ 26.000,00	56	€ 426,00	€ 464,00
€ 26.001,00	€ 29.000,00	58	€ 464,00	€ 500,00
€ 29.001,00	€ 32.000,00	60	€ 500,00	€ 533,00
€ 32.001,00	€ 35.000,00	62	€ 533,00	€ 565,00
€ 35.001,00	€ 38.000,00	64	€ 565,00	€ 594,00
€ 38.001,00	€ 41.000,00	66	€ 594,00	€ 621,00
€ 41.001,00	€ 44.000,00	68	€ 621,00	€ 647,00
€ 44.001,00	€ 47.000,00	70	€ 647,00	€ 671,00
€ 47.001,00	€ 999.999,00	72	€ 671,00	

5. Gli interessi sugli importi oggetto di rateizzazione verranno calcolati al tasso legale vigente alla data della istanza di rateizzazione.
6. Fanno parte dell'importo da rateizzare la quota capitale, gli interessi di mora, gli interessi di dilazione e i compensi di riscossione. Saranno invece dovuti nella prima rata le spese di notifica e le spese esecutive, ove presenti.
7. Nell'ipotesi in cui il contribuente sia decaduto da una precedente dilazione, potrà beneficiare di una nuova rateazione che dovrà ricomprendere le somme pregresse.
8. Per la determinazione degli importi da rateizzare indicati nel prospetto di cui al comma 4, si fa riferimento agli importi dovuti per tributi locali anche costituiti da imposte o tasse di diversa natura (per es. imposta comunale sugli immobili e tassa rifiuti solidi urbani).
9. Come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Circolare 26 gennaio 2000, n. 15/E la situazione di "temporanea obiettiva difficoltà" è quella in cui si trova il contribuente che è nell'impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione.
10. Per l'individuazione delle "condizioni di temporanea obiettiva difficoltà" si fa riferimento ai criteri utilizzati da Equitalia riportati sia in norme che in direttive.
11. In caso di mancato pagamento della prima rata o, di due rate consecutive, o qualora vengano omessi versamenti mensili per almeno tre volte nel corso dell'anno solare, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
- ~~12. Per quanto riguarda le garanzie di pagamento e altri aspetti qui non richiamati, si fa riferimento alle disposizioni seguite da Equitalia Spa e riportate nella norma di riferimento e nelle specifiche direttive. (comma eliminato con decorrenza primo gennaio 2019)~~
13. Nel caso il richiedente la rateizzazione risulti appartenere alla categoria "pensionati" con reddito del nucleo familiare inferiore ai 12.000,00 euro annui lordi, è consentita una rateizzazione in deroga alle previsioni di cui alla tabella riportata al comma 4 del presente articolo.
14. L'ammontare della rata minima da corrispondere in tali casi viene ridotta del 50% (cinquanta per cento

15. L'agevolazione non si applica ai pensionati nel caso i medesimi e/o gli ulteriori componenti del nucleo familiare, risultino titolari di quote superiori al 49% di unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e rispettive pertinenze.
16. In questo caso non si tiene conto delle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
17. Si precisa che, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare, diversa dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, risulti concessa in comodato o locazione a parenti ed affini di qualsiasi grado, il livello di reddito attribuibile al pensionato richiedente la rateizzazione, dovrà essere stabilito tenendo conto anche del reddito complessivo del nucleo familiare occupante l'alloggio concesso in comodato o in locazione.
18. (comma inserito con decorrenza primo gennaio 2019) A partire dal primo gennaio 2019 il soggetto che intende inoltrare istanza di rateizzazione per somme superiori ad euro cinquemila deve obbligatoriamente presentare garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa. Le garanzie fideiussorie, debbono avere le seguenti caratteristiche:
- ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348, possono essere prestate unicamente da banche o da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
 - la polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria devono essere prestate a garanzia del totale delle somme dovute ed avere validità per l'intero periodo della rateazione, aumentato di un anno.
- 18bis. (comma inserito con decorrenza primo gennaio 2020) Nel caso non sia possibile per il contribuente debitore produrre polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa è consentito:**
- a) fornire garanzia immobiliare tramite ipoteca volontaria per beni di cui risulta titolare del diritto di proprietà per la quota del 100% o per quota inferiore a condizione che gli altri comproprietari assumano la figura di "terzo datore di ipoteca";
 - b) fornire garanzia immobiliare tramite ipoteca volontaria per beni di proprietà di terzi a condizione che il proprietario assuma la figura di terzo datore di ipoteca;
 - c) garanzia con titoli di credito quali cambiali o pagherò cambiari.
19. A decorrere all' 1/01/2020 in ottemperanza al disposto della Legge 160/2019 commi da 796 a 802 , la rateizzazione è consentita laddove il contribuente si trovi in situazioni di obiettiva difficoltà, secondo il seguente prospetto:

importo da rateizzare				
da	a	Numero massimo rate mensili	importo minimo singola rata	importo massimo singola rata
100,01	€ 500,00	4	€ 50,00	€ 125,00
€ 500,01	€ 3.000,00	12	€ 100,00	€ 250,00
€ 3.000,00	€ 6.000,00	24	€ 125,00	€ 250,00
€ 6.000,01	€ 20.000,00	36	€ 250,00	€ 555,00
€ 20.001,00	€ 23.000,00	54	€ 400,00	€ 426,00
€ 23.001,00	€ 26.000,00	56	€ 426,00	€ 464,00
€ 26.001,00	€ 29.000,00	58	€ 464,00	€ 500,00
€ 29.001,00	€ 32.000,00	60	€ 500,00	€ 533,00
€ 32.001,00	€ 35.000,00	62	€ 533,00	€ 565,00
€ 35.001,00	€ 38.000,00	64	€ 565,00	€ 594,00
€ 38.001,00	€ 41.000,00	66	€ 594,00	€ 621,00
€ 41.001,00	€ 44.000,00	68	€ 621,00	€ 647,00
€ 44.001,00	€ 47.000,00	70	€ 647,00	€ 671,00
€ 47.001,00	€ 999.999,00	72	€ 671,00	€ 671,00

20. (comma inserito con decorrenza primo gennaio 2020) In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo fino ad un massimo di settantadue rate mensili;

21. (comma inserito con decorrenza primo gennaio 2020) Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

DI DARE ATTO che copia del Regolamento così come integrato e modificato con il presente provvedimento viene unito alla presente deliberazione (allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, ad intervenuta esecutività, il Regolamento verrà inserito nella raccolta degli atti regolamentari comunali;

DI DARE INCARICO al funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi di provvedere agli adempimenti concernenti la pubblicazione del regolamento nonché quelli collegati alla comunicazione al Ministero competente, così come previsto dalle vigenti disposizioni;

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pinotti, Solforetti, Mercati e Papi M.) espressi nelle forme di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Fabrizio GRAZIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Antonella ROSSI

Pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, 27.10.2020



Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Maurizio PAPI - Responsabile Area Economico Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addì,

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Dr. Maurizio PAPI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr.ssa Antonella ROSSI

Addì, 27.10.2020

